

Cass. pen. Sez. I, (ud. 08-05-2007) 12-06-2007, n. 22805

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.Z., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 26/01/2007 TRIB. LIBERTA' di GENOVA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, (conformi);

udita il difensore, Avv. Sambrugaro Stefano.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

M.Z. veniva sottoposto a custodia cautelare con ordinanza in data 8.6.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Savona siccome gravemente indiziato dei seguenti reati: partecipazione ad associazione per delinquere dedita al reclutamento e sfruttamento di prostitute; induzione e sfruttamento della prostituzione; rapina aggravata in danno di S.M. e B.R.;

favoreggiamento a fine di profitto dell'immigrazione illegale di cittadine extracomunitarie da destinare alla prostituzione. La misura perdeva efficacia per decorso dei termini limitatamente ai primi due addebiti. Su richiesta di revoca per difetto di gravità indiziaria quanto alle altre imputazioni il G.I.P. provvedeva negativamente il 30.12.2006.

Il Tribunale di Genova, adito ex art. 310 c.p.p., ha revocato la misura con l'ordinanza in epigrafe limitatamente al reato di cui all'art. 628 c.p., respingendo nel resto l'appello. Ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di cui al D.Lgs. 25 settembre 1998, n. 286, art. 12, commi 3 e 3 ter, (Testo Unico delle Disposizioni Concernenti l'Immigrazione) in base alle risultanze investigative, che deponevano per una coordinata attività di reperimento in Romania e introduzione nello Stato di giovani destinate alla prostituzione, attività gestita anche mediante uso di documenti falsi, inserzioni su giornali, centralizzazione del traffico telefonico con la clientela, raccolta degli utili, violenze nei confronti di chi si ribellava allo sfruttamento. La responsabilità del M. emergeva dalle dichiarazioni di una delle ragazze sfruttate, T.E.E., che aveva riferito di essere giunta in Italia con passaporto turistico tramite un'agenzia di (OMISSIS) e di essere stata ricevuta dall'indagato e da M. D. (detta (OMISSIS)), la quale le aveva sequestrato il documento.

C.R.G., in incidente probatorio, aveva affermato che il viaggio in Italia le era stato organizzato e pagato dal M., i cui legami in (OMISSIS) venivano altresì riferiti da B.R..

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, denunciando illogica e contraddittoria motivazione; nel racconto del suo arrivo in Italia fatto dalla T. non viene identificato l'accompagnatore maschile, che del resto si limita a svolgere mansioni di autista, mentre l'attività di induzione è attribuita alla sola "(OMISSIS)". La C. è indagata per analoghi reati, non in concorso con il M.; per tale sua veste, e trattandosi, in sostanza, di una concorrente nel turpe commercio, non poteva esserne ragionevolmente ritenuta l'attendibilità. Del tutto privo di significato era il preteso e non controllato legame dell'indagato con "la città" di (OMISSIS).

Con un secondo motivo vengono censurate, sotto il profilo della violazione di legge e dell'illogica motivazione, le affermazioni dell'irrilevanza del legale ingresso nel paese con passaporto (che esclude in radice l'introduzione clandestina presupposta dalla norma incriminatrice) e dell'avvenuta adesione della Romania alla Comunità europea (in conseguenza della quale le condotte relative all'immigrazione escono dal campo di applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998).

Vanno preliminarmente esaminate le questioni sollevate con il secondo motivo che, se fondate, escluderebbero in radice la qualificazione del fatto come favoreggiamento dell'immigrazione illegale punibile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter.

Va richiamato in proposito il pressochè costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la norma incriminatrice sanziona il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico, e quindi di ogni tipo di disposizione, indipendentemente dalla circostanza che l'ingresso possa essere considerato non consentito o clandestino ai sensi del precedente art. 4, disciplinante le modalità di tale ingresso, essendo sufficiente che sia preordinato ad una ulteriore permanenza illegale ed all'elusione di norme imperative (cfr. Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 7/16.4.2004, Grotto; 12/17.5.2004, Delnita; 27.10/22.11.2004, Passaro; Sez. 6<sup>^</sup>, 16.12.2004/9.3.2005, Buglione ed altro, tutte in fattispecie di extracomunitari muniti di passaporto, attirati in Italia per occuparli in violazione della normativa sulla permanenza degli stranieri e sul mercato del lavoro).

Quanto all'adesione - con effetto al 1.1.2007 - della Romania alla Comunità europea, essa non elimina il disvalore e la rilevanza penale delle condotte che presuppongono sfruttamento o abuso della pregressa condizione di extracomunitari dei cittadini romeni nè da luogo ad "abolitio criminis" (cfr., per analogo principio affermato a proposito di paesi - Polonia e Lituania - entrati nella Comunità nel 2004, la già citata Cass., Sez. 6<sup>^</sup>, in proc. Buglione ed altro, nonché Sez. 1<sup>^</sup>, ud. 11.1.2007, Ferlazzo e Capelluto ed altro).

Ciò premesso, le censure prospettate con il primo motivo nell'interesse del M. si traducono in una alternativa interpretazione di risultanze investigative isolate dal contesto indiziario, non consentita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va perciò respinto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007